ANALISI 02/2026

IT

Opportunità per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 – seguito dato all'analisi 03/2025 della Corte dei conti europea



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Indice

Paragrafo

01 - 06 | Principali messaggi

01 - 04 | Contenuto dell'analisi

05 - 06 | Osservazioni generali

07 - 38 | Approfondimento

08 - 11 | Opportunità per un bilancio meglio mirato e più incisivo

08 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

09 - 11 | Aspetti da migliorare ulteriormente

12 - 15 | Opportunità di semplificazione

12 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

13 - 15 | Aspetti da migliorare ulteriormente

16 - 20 | Opportunità di flessibilità del bilancio

16 - 18 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

19 - 20 | Aspetti da migliorare ulteriormente

21 - 23 | Opportunità per il semestre europeo

21 - 22 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

23 | Aspetti da migliorare ulteriormente

24 - 29 | Opportunità riguardanti i finanziamenti non collegati ai costi

24 - 25 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

26 - 29 | Aspetti da migliorare ulteriormente

30 - 31 | Opportunità per lo Stato di diritto

30 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

31 | Aspetti da migliorare ulteriormente

32 - 36 | Opportunità riguardanti il finanziamento del bilancio dell'UE

32 - 33 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

34 - 36 | Aspetti da migliorare ulteriormente

37 - 38 | Opportunità in materia di audit esterno

37 | Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

38 | Aspetti da migliorare ulteriormente

Allegato I Pareri della Corte dei conti europea sulle proposte legislative relative al QFP 2028-2034

Allegato II Modelli di finanziamento dell'UE basati sui regolamenti proposti

Glossario

Team della Corte dei conti europea

Principali messaggi

Contenuto dell'analisi

01 Alla luce delle previste proposte della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, la Corte in data 16 giugno 2025 ha pubblicato l'analisi 03/2025. Sulla base di precedenti audit, detta analisi individua le opportunità che la Commissione può prendere in considerazione in diverse aree tematiche.

02 Il 16 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato il pacchetto legislativo per il QFP 2028-2034, seguito da una seconda serie di proposte settoriali il 3 settembre 2025. Tali proposte hanno gettato le basi per le priorità dell'UE nel prossimo periodo di bilancio settennale.

03 Da gennaio a marzo 2026 la Corte ha pubblicato 12 pareri in risposta a richieste del Parlamento europeo e/o del Consiglio dell'Unione europea. La Corte ha formulato pareri su 12 proposte legislative specifiche e, nel maggio 2026, ha pubblicato un documento di sintesi che illustra i principali messaggi di tali pareri.

04 La presente analisi dà seguito alle opportunità individuate dalla Corte per il periodo successivo al 2027, valutando in che modo sono state affrontate nelle proposte legislative della Commissione. Le opinioni qui illustrate collocano i messaggi principali della Corte in una prospettiva diversa e potrebbero fungere da bussola di riferimento per la finalizzazione del quadro legislativo per il prossimo QFP. Il presente documento non è una relazione di audit. Si tratta di un'analisi limitata alle questioni affrontate con le opportunità individuate. Dette opinioni si basano sui pareri pubblicati dalla Corte (cfr. ***allegato I***).

Osservazioni generali

05 Con il pacchetto per il 2028-2034, la Commissione propone modifiche significative all'architettura del QFP, riducendo il numero delle rubriche di bilancio da sette a quattro e il numero dei programmi da 52 a 16. Si elencano di seguito le principali modifiche proposte:

- un aumento del numero di risorse proprie (da quattro a nove) e adeguamenti delle risorse proprie esistenti;
- una diminuzione nella percentuale di finanziamenti attuati in regime di gestione concorrente, a favore di altre modalità di gestione;
- l'istituzione di un "Fondo europeo" del valore di 865 miliardi di euro a prezzi correnti, che integri i principali settori di spesa del bilancio dell'UE (quali le risorse naturali e la coesione) e gli strumenti di spesa in un unico quadro incentrato sui piani di partenariato nazionale e regionale (*national and regional partnership* – NRP), uno per ciascuno Stato membro;
- l'introduzione nel Fondo europeo della possibilità per gli Stati membri di finanziare l'attuazione del rispettivo piano NRP mediante prestiti dell'UE, per un importo massimo di 150 miliardi di euro, che dovranno essere successivamente rimborsati dagli Stati membri in questione;
- l'uso generalizzato del finanziamento non collegato ai costi e/o delle opzioni semplificate in materia di costi per la maggior parte delle rubriche di bilancio e dei programmi;
- la quintuplicazione dei finanziamenti, fino a 131 miliardi di euro, per potenziare la base industriale di difesa dell'UE e rafforzare le capacità spaziali e di difesa (nell'ambito del nuovo Fondo europeo per la competitività);
- l'introduzione di un unico quadro di performance, con un numero notevolmente ridotto di indicatori armonizzati e un unico insieme di campi di intervento per monitorare l'attuazione dei programmi, compresi coefficienti UE per ciascun campo di intervento per determinate priorità strategiche orizzontali.

06 In esito all'analisi effettuata dalla Corte è emerso che, delle 28 opportunità per il prossimo QFP individuate dalla Corte nell'analisi 03/2025, un'opportunità è stata colta, 19 sono state parzialmente colte e otto non hanno avuto seguito. Il settore in cui le proposte della Commissione colgono al meglio le opportunità individuate dalla Corte è la flessibilità di bilancio (cfr. ***tabella 3***). Per contro, il settore in cui le opportunità individuate dalla Corte hanno avuto meno seguito è quello dei finanziamenti non collegati ai costi (cfr. ***tabella 5***).

Approfondimento

07 Nei paragrafi che seguono, la Corte analizza in che modo le proposte della Commissione rispondano alle opportunità individuate in ciascuna delle otto sezioni dell'analisi 03/2025 ed enuclea gli ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti per cogliere appieno tali opportunità. Le valutazioni generali del seguito dato dalle proposte della Commissione alle opportunità individuate sono presentate nelle ***tabelle 1-8***: il verde indica che l'opportunità è stata colta, il giallo indica che è stata parzialmente colta e il rosso indica che restano da colmare lacune significative.

Opportunità per un bilancio meglio mirato e più incisivo

Tabella 1 | Valutazione complessiva

Misurazione della performance	
Elaborare un quadro di performance basato su informazioni affidabili, incentrato sui risultati e sull'impatto piuttosto che sulle realizzazioni.	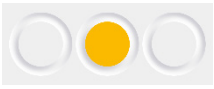
Migliorare la rendicontazione sull'integrazione degli obiettivi nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento e nelle dichiarazioni programmatiche.	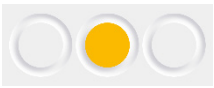
Laddove siano definite priorità orizzontali, istituire sistematicamente meccanismi di monitoraggio per monitorare la spesa.	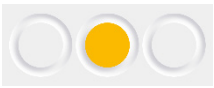
Valore aggiunto UE	
Definire chiaramente il concetto di valore aggiunto UE nella legislazione e applicarlo in modo coerente e sistematico al momento dell'assegnazione dei fondi dell'UE a programmi e iniziative.	

Far sì che il valore aggiunto UE della spesa dell'UE sia valutato *ex post*.	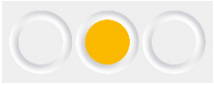
Produrre un effetto leva grazie al bilancio dell'UE per aumentare la capacità di finanziamento dell'UE	
Migliorare la metodologia per stimare l'importo e dimostrare l'addizionalità dell'investimento mobilitato dalle garanzie di bilancio dell'UE.	

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

08 Le proposte introducono un quadro di performance armonizzato a livello dell'UE, basato su campi di intervento, indicatori, metodologie e modalità di rendicontazione comuni[1]. Inoltre, le proposte forniscono un quadro più chiaro per la rendicontazione sulle priorità trasversali e includono l'obbligo, disposto dal nuovo regolamento finanziario, di attuare tutti i programmi senza arrecare danni significativi all'ambiente, rispettando le condizioni di lavoro e di occupazione e applicando il principio della parità tra generi[2]. Il quadro riconosce inoltre la necessità di obblighi di rendicontazione proporzionati per i destinatari dei finanziamenti dell'UE e i partner attuatori[3]. Nelle proposte, il concetto di "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" viene descritto come "il valore derivante dall'azione dell'UE che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli"[4]. Le proposte dispongono specificamente che la Commissione esamini il valore aggiunto dell'UE quando effettua dette valutazioni; stabiliscono che le valutazioni effettuate dagli Stati membri possano riguardare il valore aggiunto dell'UE, senza però imporlo come obbligo[5].

Aspetti da migliorare ulteriormente

09 Nonostante i miglioramenti apportati, i principali insegnamenti tratti dai precedenti strumenti basati sulla performance non sono stati pienamente integrati, in quanto il quadro proposto continua a dare priorità agli indicatori di realizzazione, con indicatori di risultato insufficienti, in molti casi legati a riforme, e senza indicatori di impatto. Inoltre,

---

1 Parere 10/2026, paragrafo 13.

2 Ibidem, paragrafo 25.

3 Ibidem, paragrafo 19.

4 Ibidem, paragrafo 6.

5 Ibidem, paragrafo 7.

numerosi indicatori sono vaghi o di natura procedurale[6]. L'assenza di metodologie per la definizione dei valori di partenza, dei "traguardi qualitativi" (*milestones*) e dei "traguardi quantitativi" (*targets*)[7], unita a scarsi orientamenti sull'uso uniforme dei campi di intervento e degli indicatori, rischia di dar luogo a un livello di ambizione disomogeneo e a disparità di trattamento tra gli Stati membri[8]. Secondo la Commissione, l'elaborazione di tali orientamenti e metodologie è in corso. Per di più, il fatto di fare affidamento sulle spese stimate anziché su quelle effettive per il monitoraggio delle priorità orizzontali aumenta la probabilità che i contributi agli obiettivi climatici e ambientali siano sovrastimati[9].

10 Nelle proposte, la Commissione non ha colto l'opportunità per fornire una definizione del concetto di valore aggiunto dell'UE. Se non è definito giuridicamente, il concetto di valore aggiunto dell'UE rischia di essere interpretato in modo diverso a seconda degli interventi e, quindi, di dar luogo a valutazioni che non sono comparabili tra i diversi programmi[10]. Inoltre, le proposte prevedono che gli Stati membri possano includere il valore aggiunto dell'UE nelle loro valutazioni, ma non lo rendono un obbligo, il che probabilmente limiterà la capacità di valutare il valore aggiunto dell'UE[11].

11 Le proposte mancano inoltre di chiarezza e solidità metodologica per quanto attiene alla stima e alla dimostrazione del volume e dell'addizionalità degli investimenti mobilitati[12]. I contributi per la copertura delle garanzie di bilancio e per il finanziamento degli strumenti finanziari non sono predefiniti. Le proposte non stabiliscono alcun obiettivo per l'effetto moltiplicatore al fine di misurare il volume degli investimenti mobilitati; ciò potrebbe rendere più difficile monitorare e valutare l'impatto dello strumento[13].

---

6 Ibidem, paragrafi 12-13.

7 Parere 10/2026, paragrafo 22.

8 Ibidem, paragrafi 15, 16 e 21.

9 Ibidem, paragrafo 42.

10 Ad esempio, nel parere 01/2026, paragrafo 21, parere 07/2026, paragrafo 11, e parere 10/2026, paragrafo 6.

11 Parere 10/2026, paragrafo 7.

12 Parere 01/2026, paragrafo 73.

13 Ibidem, paragrafo 38.

Opportunità di semplificazione

Tabella 2 | Valutazione complessiva

Far sì che il paesaggio finanziario dell'UE sia semplificato, consolidando o includendo nuovi strumenti all'interno del bilancio dell'UE.	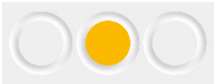
Ridurre la complessità dei sistemi di gestione e di controllo necessari per gestire i fondi dell'UE, assicurando al contempo la rendicontabilità.	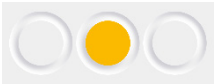
Semplificare ulteriormente le disposizioni in materia di appalti pubblici al fine di ridurre gli oneri amministrativi e le irregolarità.	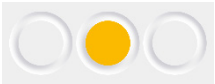

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

12 Le proposte intendono semplificare il quadro di bilancio riducendo il numero delle rubriche da sette a quattro e il numero dei programmi da 52 a 16. Tale consolidamento potrebbe andare a vantaggio dei destinatari finali mediante la diminuzione del numero di quadri normativi che questi ultimi devono rispettare, riducendo così potenzialmente l'onere amministrativo[14]. Le proposte contengono inoltre misure per ridurre la complessità dei meccanismi di gestione e di controllo in tutti i programmi di spesa. A titolo di esempio, la Corte prende nota dell'introduzione di una rendicontazione unificata sulla performance e del portale dello sportello unico[15], che mirano a ridurre l'onere amministrativo e a migliorare la trasparenza e la tracciabilità. Le proposte mirano inoltre a razionalizzare le procedure di appalto pubblico, in particolare per le soluzioni innovative, al fine di ridurre l'onere amministrativo e accelerare l'attuazione[16].

Aspetti da migliorare ulteriormente

13 Nonostante i progressi compiuti verso il consolidamento del paesaggio finanziario dell'UE e la semplificazione del bilancio dell'UE, permangono alcuni limiti. La Corte osserva che il Fondo per la modernizzazione rimarrà al di fuori sia del Fondo europeo che del bilancio dell'UE.

14 L'effettiva portata della semplificazione a vantaggio dei destinatari finali dipenderà dal modo in cui saranno concepiti ed attuati nella pratica sia le modalità di esecuzione che i

---

[14] Parere 03/2026, paragrafo 8.

[15] Parere 10/2026, paragrafi 8-11.

[16] Parere 01/2026, paragrafo 45.

meccanismi di controllo; in altre parole, la complessità procedurale potrebbe persistere, nonostante il consolidamento dei programmi[17]. La semplificazione a livello dell'UE non riduce necessariamente l'onere amministrativo per i destinatari finali o i beneficiari[18]. Ad esempio, permangono incertezze operative nei programmi di lavoro consolidati: requisiti operativi diversi nei vari settori d'intervento potrebbero limitare l'efficacia pratica delle misure di semplificazione[19]. L'***allegato II*** illustra i diversi modelli di finanziamento applicati alle varie rubriche e ai principali programmi, sulla base dei regolamenti proposti.

15 Le norme in materia di appalti pubblici applicabili ai beneficiari non sono generalmente specifiche per ciascun fondo. Sono stabilite a livello nazionale sulla base delle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici. Per quanto riguarda gli appalti indetti dagli organismi dell'UE, le norme applicabili sono stabilite nel regolamento finanziario. Le proposte contengono solo limitate modifiche relative agli appalti. In particolare, le proposte rafforzerebbero il ruolo degli appalti pre-commerciali nell'ambito di Orizzonte Europa e del Fondo europeo per la competitività. Gli appalti pre-commerciali consentono alle autorità pubbliche di acquistare servizi di ricerca e sviluppo per soluzioni innovative che non sono ancora disponibili sul mercato. Sebbene tale strumento possa sostenere l'accesso anticipato a soluzioni e tecnologie innovative, comporta rischi specifici generati dall'incertezza e dalla natura multifase di tali appalti. Ciò rende più difficile garantire il rapporto ottimale tra costi e benefici, nonché la rendicontabilità e può anche esporre i beneficiari a problematiche dovute alla mancanza di esperienza in materia di soluzioni innovative[20]. La Corte osserva che la Commissione ha recentemente proposto nuova normativa in materia di appalti pubblici. Tale proposta non è stata inclusa nell'analisi della Corte.

---

[17] Parere 03/2026, paragrafo 8.

[18] Parere 03/2026, paragrafo 8.

[19] Parere 08/2026, paragrafo 13, riquadro 1, 4° punto.

[20] Parere 01/2026, paragrafi 45-47, per il Fondo europeo per la competitività e parere 02/2026, paragrafi 38-40, per Orizzonte Europa.

Opportunità di flessibilità del bilancio

Tabella 3 | Valutazione complessiva

Fornire informazioni sufficienti sulle esigenze di flessibilità per sostenere il processo decisionale per l'elaborazione della futura flessibilità del QFP dell'UE.	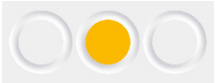
Semplificare il quadro di flessibilità del QFP.	

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

16 Sebbene le proposte non forniscano maggiori informazioni sui potenziali eventi ai quali le flessibilità del bilancio dell'UE ipotizzate dovrebbero essere in grado di rispondere, prevedono tuttavia un nuovo meccanismo di orientamento basato su un dialogo rafforzato tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea che guiderà l'uso delle flessibilità per affrontare nuove priorità ed esigenze impreviste. La solida giustificazione per ricorrere agli strumenti di flessibilità dipenderà dalle procedure di detto meccanismo di orientamento, ancora da elaborare[21].

17 Le proposte riducono inoltre da otto a quattro il numero di strumenti al di sopra del massimale del QFP che integrano strumenti di risposta alle catastrofi. La Commissione osserva che tale approccio può migliorare la gestione di bilancio, limitando le sovrapposizioni tra gli strumenti, e aumentare la prevedibilità, riducendo la necessità di richiedere finanziamenti aggiuntivi al di sopra del massimale del QFP[22]. Le proposte rafforzano gli strumenti di flessibilità non tematici, come lo strumento unico di margine e lo strumento di flessibilità, consentendo di mobilitare gli importi annui inutilizzati durante l'intero QFP[23].

18 Per quanto riguarda il Fondo europeo per la competitività, le proposte consentono una maggiore flessibilità, mettendo in comune le risorse all'interno dei quattro ambiti di intervento del Fondo, accelerando le procedure, semplificando le strutture di accesso e di governance e facendo affidamento su un quadro normativo unico, nonché combinando la

[21] Parere 03/2026, paragrafo 17.

[22] Parere 03/2026, paragrafo 14.

[23] Ibidem, paragrafo 16.

stabilità a lungo termine con una rapida riassegnazione dei fondi[24]. Le proposte offrono inoltre la capacità di rispondere al mutare delle priorità strategiche e agli eventi imprevisti attraverso importi di flessibilità nei piani NRP e strumenti di finanziamento unici per l'azione esterna[25].

Aspetti da migliorare ulteriormente

19 Lo strumento di flessibilità comprende fonti volatili, quali i disimpegni e le entrate derivanti da ammende, che non costituiscono finanziamenti stabili o prevedibili che vanno ad aggiungersi all'importo fisso di 2 miliardi di euro all'anno[26].

20 La Corte osserva inoltre che, sebbene i piani NRP includano importi di flessibilità, questi operano nell'ambito di quadri di segregazione e obiettivi di spesa trasversali, limitando in tal modo la capacità di riassegnare le risorse a specifiche esigenze regionali o settoriali[27]. Per Europa globale, il ricorso alle aggiudicazioni dirette per sostenere gli investimenti nell'interesse strategico dell'UE e la gestione delle garanzie di bilancio da parte di privati, se non attentamente definiti, potrebbero compromettere i princìpi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento e far aumentare l'esposizione del bilancio dell'UE a passività potenziali[28].

Opportunità per il semestre europeo

Tabella 4 | Valutazione complessiva

Rafforzare il legame tra i fondi dell'UE a sostegno della riforma delle sfide strutturali ricorrenti negli Stati membri e le raccomandazioni specifiche per paese.	
Far sì che le riforme previste tengano conto delle specificità nazionali e regionali, garantendo al contempo la parità di trattamento per tutti gli Stati membri.	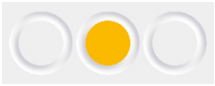

[24] Parere 01/2026, paragrafi 33-36.

[25] Parere 09/2026, paragrafi 18 e 67; parere 07/2026, paragrafo 18.

[26] Parere 03/2026, paragrafo 16.

[27] Parere 09/2026, paragrafi 18, 59 e 67.

[28] Parere 07/2026, paragrafi 19-20.

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

21 Le proposte fissano obiettivi generali che abbracciano quasi tutte le priorità a livello dell'UE. Tutti questi obiettivi devono essere affrontati dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP. Nella pratica, la misura in cui ciò avviene può variare, in quanto la proposta di regolamento conferirebbe agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per assegnare il limitato importo delle risorse nazionali e dell'UE alle priorità che ritengono più importanti[29].

22 Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze delle proprie regioni nell'elaborazione dei rispettivi piani NRP; inoltre, la politica di coesione è collegata a iniziative orizzontali quali il semestre europeo (il coordinamento annuale delle politiche economiche degli Stati membri), il decennio digitale e i piani nazionali per l'energia e il clima[30]. Secondo le proposte, le riforme dovrebbero svolgere un ruolo centrale nei piani NRP[31]. Le proposte impongono agli Stati membri di dare seguito alle raccomandazioni e alle priorità dell'UE e prevedono accantonamenti finanziari per le riforme. Ciò denota lo sforzo della Commissione, volto a garantire che le riforme strutturali non siano secondarie, ma integrate nel quadro finanziario. Se da un lato integrare molteplici interventi in un solo piano NRP mira ad aumentare la coerenza, dall'altro riunisce politiche che hanno obiettivi, orizzonti temporali e logiche di attuazione diversi, con il rischio di una maggiore complessità e di compromessi tra le priorità[32]. Inoltre, l'accento posto sul dimostrare "contributi adeguati" nei settori d'intervento e sul sostegno ai progetti di interesse europeo fornisce un chiaro collegamento tra gli obiettivi dell'UE e le priorità nazionali di attuazione[33].

Aspetti da migliorare ulteriormente

23 La centralizzazione della programmazione in un unico piano per Stato membro potrebbe ridurre il ruolo delle regioni nel processo decisionale in alcuni Stati membri e richiede un forte coordinamento nazionale per evitare lacune nell'affrontare le disparità regionali[34].

---

[29] Parere 09/2026, paragrafo 13.

[30] Ibidem, paragrafo 16.

[31] Ibidem, paragrafi 80-85.

[32] Ibidem, paragrafo 10, riquadro 1, 1° punto.

[33] Ibidem, paragrafo 79.

[34] Parere 09/2026, paragrafi 16 e 22.

Non vi è inoltre sufficiente chiarezza in merito alla valutazione delle riforme e all'assegnazione delle risorse: le proposte non definiscono termini chiave quali "contributo adeguato", "sottoinsieme significativo" o "concentrazione di risorse", né forniscono criteri di valutazione trasparenti, lasciando spazio a una notevole discrezionalità nella valutazione dei piani[35].

Opportunità riguardanti i finanziamenti non collegati ai costi

Tabella 5 | Valutazione complessiva

Collegare chiaramente i finanziamenti ai risultati. Se ciò non è possibile, tale sistema non dovrebbe essere applicato.	
Far sì che l'orientamento alla performance vada oltre la precisazione delle condizioni di pagamento, come i traguardi (*milestones*) e gli obiettivi (*targets*), e includa tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza.	
Evitare misure a costo zero e prendere in considerazione altre alternative, come le condizioni abilitanti legate alle riforme pertinenti per gli investimenti sostenuti.	
Far sì che le condizioni di pagamento siano inequivocabili e includano il rispetto delle norme nazionali e dell'UE.	
Definire chiaramente le responsabilità di supervisione e controllo della Commissione e degli Stati membri al fine di garantire un'adeguata responsabilità, trasparenza e conformità alle norme nazionali. Ciò comporta la definizione di requisiti minimi per i controlli da parte degli Stati membri e le verifiche della Commissione prima che l'attuazione abbia inizio. Ciò potrebbe essere assicurato definendo i ruoli e le responsabilità degli Stati membri analogamente alla modalità di gestione concorrente, nell'ambito della quale incombe loro una responsabilità significativa nel garantire gli interessi finanziari dell'UE.	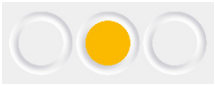
Richiedere la piena tracciabilità dei finanziamenti.	
Consentire il recupero dei finanziamenti nei casi in cui i fondi erogati siano sproporzionati rispetto ai risultati conseguiti o non siano stati spesi in linea con le norme nazionali o dell'UE.	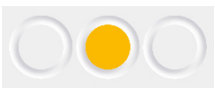

[35] Ibidem, paragrafo 79.

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

24 Le proposte presentano un modello di attuazione che pone i "traguardi qualitativi" (*milestones*) e i "traguardi quantitativi" (*targets*) al centro dell'architettura finanziaria, collega i pagamenti al conseguimento di tali traguardi qualitativi e quantitativi e allinea i piani nazionali alle priorità strategiche dell'UE[36]. Obbligando a definire "traguardi qualitativi", "traguardi quantitativi" e relativi "valori da erogare" (*pay-out values*), la Commissione si allontana ulteriormente dal rimborso delle spese sostenute e cerca di ancorare più saldamente i finanziamenti a quanto conseguito dalle politiche. Le proposte mantengono inoltre un'architettura di governance che è ampiamente allineata alla gestione concorrente, consentendo agli Stati membri di designare autorità di gestione, organismi pagatori e autorità di audit[37].

25 Le proposte impongono agli Stati membri di mantenere una pista di controllo completa per i pagamenti dell'UE, fino al livello del beneficiario. Rendono inoltre obbligatoria la raccolta di dati che colleghino le operazioni agli indicatori di realizzazione e di risultato e prevedono la pubblicazione di informazioni sui beneficiari, sui titolari effettivi, sui contraenti, sui subappaltatori e sui destinatari tramite siti internet nazionali e lo sportello unico della Commissione[38]. In aggiunta, il pacchetto di affidabilità finale comprende una misura di salvaguardia: gli Stati membri dovranno confermare che i pagamenti della Commissione non superano gli importi da essi versati ai beneficiari. Tuttavia, affinché tale misura di salvaguardia sia efficace, la Corte ha osservato che sarebbero necessari dati affidabili, sufficiente chiarezza circa il modo in cui il contributo nazionale deve essere preso in considerazione e chiarimenti su eventuali misure correttive da adottare in caso di inosservanza di tale disposizione[39].

Aspetti da migliorare ulteriormente

26 Nonostante l'introduzione di un nuovo modello, permangono importanti lacune metodologiche, in quanto l'uso di finanziamenti non collegati ai costi non fa sì di per sé che

---

[36] Parere 09/2026, paragrafi 13 e 21.

[37] Ibidem, paragrafi 102-109.

[38] Ibidem, paragrafo 131.

[39] Ibidem, paragrafo 127.

uno strumento sia basato sulla performance[40]. Le condizioni di pagamento saranno collegate a indicatori di realizzazione, il che significa che l'accento è posto sui progressi nell'attuazione piuttosto che sui risultati[41].

27 La metodologia per determinare il valore finanziario delle misure a costo zero, come le riforme, e collegarle ai "valori da erogare" rimane poco chiara. Riforme analoghe possono ricevere livelli di finanziamento diversi, oppure riforme con livelli di ambizione diversi possono ricevere finanziamenti analoghi[42]. Le proposte non chiariscono in che modo il conseguimento dei traguardi qualitativi, i princìpi orizzontali e i controlli di legittimità interagiscano nell'ambito di questo modello di attuazione; consentono inoltre pagamenti basati sulle dichiarazioni degli Stati membri, senza un'obbligatoria verifica preventiva[43]. I criteri di valutazione sono discrezionali e la portata, la tempistica e la metodologia degli audit non sono sufficientemente definite[44].

28 Il regolamento proposto non stabilisce in modo chiaro in che modo verrà valutato e assicurato il rispetto delle norme UE e nazionali; non dispone nemmeno che l'inadempienza debba sempre dar luogo a conseguenze finanziarie per gli Stati membri coinvolti. La Commissione, che rimane responsabile in ultima istanza dell'esecuzione del bilancio dell'UE, dovrebbe definire efficaci requisiti di controllo e di audit. Se le conseguenze delle violazioni non vengono specificate esplicitamente, specie per quanto riguarda le rettifiche finanziarie ed i recuperi, vi è il rischio che le garanzie fornite dalla Commissione possano non offrire una base sufficiente per confermare la legittimità e regolarità della spesa dell'UE[45]. Inoltre, non è ancora garantita la piena tracciabilità dei finanziamenti dell'UE all'interno degli Stati membri, fino al livello di coloro che attuano le operazioni nella pratica[46].

29 Un cambiamento importante rispetto al regolamento recante disposizioni comuni e al dispositivo per la ripresa e la resilienza consiste nel fatto che le rettifiche finanziarie operate dalla Commissione determineranno una riduzione definitiva dei finanziamenti dell'UE solo se lo Stato membro non ha corretto il problema al momento in cui viene presentato il pacchetto di affidabilità definitivo. La riduzione dei finanziamenti dell'UE

---

[40] Ibidem, paragrafo 29.

[41] Ibidem, paragrafo 10, riquadro 1, 6° punto.

[42] Parere 09/2026, paragrafi 83-84.

[43] Ibidem, paragrafo 10, riquadro 1, 2° e 8° punto.

[44] Ibidem, paragrafi 134-135.

[45] Ibidem, paragrafo 42.

[46] Ibidem, paragrafo 132.

diventerà pertanto definitiva solo nel febbraio 2036, indebolendo in tal modo l'effetto deterrente delle rettifiche finanziarie. Le proposte non specificano inoltre se, quando e come saranno applicate le rettifiche finanziarie estrapolate, pur prevedendone l'uso[47]. Inoltre, le proposte non definiscono a sufficienza l'attribuzione delle responsabilità, i requisiti minimi di controllo e il funzionamento della catena di affidabilità[48].

Opportunità per lo Stato di diritto

Tabella 6 | Valutazione complessiva

Far sì che ulteriori misure di protezione colmino le eventuali lacune individuate che compromettono l'efficacia del quadro per lo Stato di diritto.	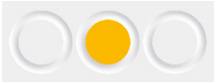
Aumentare la quantità di informazioni di dominio pubblico sulla metodologia di rendicontazione dello Stato di diritto e sulla valutazione della Commissione, al fine di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità.	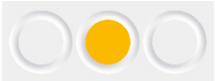

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

30 Le proposte introducono meccanismi più forti per garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nella gestione dei fondi dell'UE. Stabiliscono inoltre due procedure distinte e chiaramente definite – la "condizione orizzontale della Carta" e la "condizione orizzontale dello Stato di diritto" – che in caso di violazioni possono portare alla perdita definitiva dei finanziamenti dell'UE. Tali procedure sono concepite in modo da essere semplici e circoscritte nel tempo, rafforzando la capacità dell'UE di contrastare le violazioni sistemiche. Inoltre, le proposte prevedono che i fondi perduti a seguito di tali procedure possano essere riassegnati dalla Commissione mediante azioni gestite direttamente o indirettamente, a beneficio dei cittadini dell'UE, contribuendo in tal modo a garantire che le risorse dell'UE continuino a sostenere gli obiettivi delle politiche anche quando gli Stati membri non soddisfano i requisiti dello Stato di diritto[49]. Questo elemento risponde alle preoccupazioni precedentemente sollevate dalla Corte in merito alla protezione dei beneficiari e all'uso continuato dei fondi dell'UE per finalità di interesse pubblico[50].

---

47 Ibidem, paragrafo 139.

48 Ibidem, paragrafi 102-114.

49 Parere 09/2026, paragrafo 54.

50 Relazione speciale 03/2024, paragrafo 33.

Aspetti da migliorare ulteriormente

31 Le proposte contengono diverse disposizioni che possono indebolire l'efficacia dell'applicazione. La Corte osserva che gli Stati membri possono, sulla base del regolamento sui piani NRP, riassegnare fino al 30 % degli importi relativi a misure sospese a causa di una violazione della Carta in caso di "cambiamenti significativi nelle priorità dell'Unione"[51]. Questo meccanismo potrebbe ridurre le conseguenze finanziarie dell'inadempienza e potenzialmente indebolire l'effetto deterrente della "condizione orizzontale della Carta". Inoltre, le proposte introducono alcune differenze procedurali tra le condizioni relative alla Carta e quelle relative allo Stato di diritto[52]. La metodologia della relazione sullo Stato di diritto è disponibile al pubblico ed è stata discussa con gli Stati membri. La Commissione intende pubblicare la propria valutazione della conformità degli Stati membri.

Opportunità riguardanti il finanziamento del bilancio dell'UE

Tabella 7 | Valutazione complessiva

Assunzione di prestiti da parte dell'UE	
Qualora la possibilità di assumere prestiti fosse presa in considerazione, stabilire chiaramente il fabbisogno e le fonti di finanziamento, attenuare i rischi e preparare in anticipo un piano di rimborso.	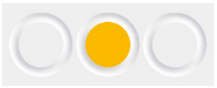
Risorse proprie	
Far sì che i principali flussi di entrate dell'UE siano stabili e semplificati, ad esempio mediante atti legislativi consolidati per la messa a disposizione di tutte le risorse proprie.	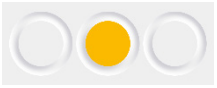
Rafforzare i meccanismi di riscossione dei dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto.	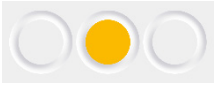
Far sì che i dati utilizzati per calcolare le potenziali nuove risorse proprie siano comparabili e affidabili.	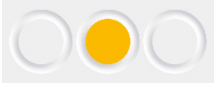

[51] Parere 09/2026, paragrafo 55.

[52] Parere 09/2026, paragrafo 56.

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

32 Il quadro proposto per l'assunzione di prestiti dell'UE introduce meccanismi volti ad aumentare la capacità dell'Unione di rispondere a esigenze finanziarie eccezionali e impreviste. La Corte osserva che il quadro di assunzione straordinaria di prestiti consentirebbe all'UE di agire tempestivamente in risposta a gravi crisi o minacce, fissando limiti per l'uso, la tempistica e l'entità dei prestiti e stabilendo requisiti procedurali, tra cui una decisione del Consiglio adottata previa approvazione del Parlamento europeo[53]. Includere un aumento straordinario e temporaneo specifico del massimale delle risorse proprie limiterebbe tale assunzione di prestiti e fornirebbe una chiara garanzia per le passività sostenute dalla Commissione[54]. Analogamente, la Corte osserva che lo strumento di prestito per finanziare i piani NRP offre agli Stati membri l'accesso a ingenti finanziamenti dell'UE per i rispettivi piani nazionali di riforma e di investimento[55]. Consentendo prestiti fino a 150 miliardi di euro, detto strumento amplia il ruolo di prestatore dell'UE, affiancandosi alla flessibilità di bilancio e fornendo un mezzo per sostenere gli Stati membri nel perseguimento di obiettivi strategici al di là delle situazioni di emergenza.

33 Il sistema delle risorse proprie proposto mira ad ampliare e diversificare la base di entrate dell'UE. La Commissione introduce cinque nuove risorse proprie, portando il totale a nove, proponendo nel contempo misure che, a suo avviso, "limiteranno gli oneri amministrativi supplementari"[56]. L'abolizione dei meccanismi di correzione semplificherebbe i flussi di entrate esistenti e aumenterebbe la trasparenza[57].

Aspetti da migliorare ulteriormente

34 Secondo la Commissione, il quadro di assunzione straordinaria di prestiti non comprende un piano di rimborso predefinito a causa del fatto che gli importi da autorizzare sono soggetti a condizioni e non sono noti con certezza[58]. Le proposte relative ai prestiti per finanziare i piani NRP, che devono essere rimborsati successivamente dagli Stati membri

---

[53] Parere 04/2026, paragrafi 17-19.

[54] Ibidem, paragrafo 19.

[55] Parere 09/2026, paragrafi 19 e 61.

[56] Parere 04/2026, paragrafi 21-22.

[57] Ibidem, paragrafo 21.

[58] Ibidem, paragrafo 20.

interessati, si basano sul bilancio dell'UE come garanzia, senza altre disposizioni specifiche. Un ampio ricorso al margine del bilancio dell'UE, noto come "margine di manovra", potrebbe ridurre la protezione del bilancio dell'UE e rendere meno prevedibili i contributi nazionali[59].

35 Introdurre nuove risorse proprie rende più complesso il sistema di finanziamento dell'UE[60]. La gestione di un maggior numero di risorse proprie richiederà probabilmente più risorse negli Stati membri per la raccolta e la comunicazione dei dati nonché più risorse della Commissione per la verifica, aumentando così il costo complessivo del sistema[61]. L'aumento delle entrate esistenti, ad esempio tramite misure che eliminino le attuali perdite di gettito fiscale (IVA e dogane) affrontando le debolezze individuate dalla Corte in precedenti relazioni speciali, ridurrebbe anche la necessità di nuove risorse proprie[62].

36 La stabilità di alcune risorse proprie è influenzata da fattori che possono rendere meno prevedibili a breve termine gli input utilizzati per calcolare i contributi[63]. Per quanto riguarda la risorsa propria basata sui rifiuti elettronici, vi è anche il rischio che la qualità dei dati non sia "adeguata allo scopo"[64], in quanto la rendicontazione potrebbe essere incompleta a causa dell'esistenza di free rider, esclusioni o copertura incompleta, e non vi è alcun obbligo giuridico per gli Stati membri di verificare i dati prima della presentazione. Incertezze analoghe incidono sulla risorsa propria connessa al tabacco: i dati ufficiali potrebbero essere sottostimati, a causa del contrabbando[65].

---

[59] Parere 09/2026, paragrafo 19.

[60] Parere 04/2026, paragrafo 21.

[61] Ibidem, paragrafo 22.

[62] Ibidem, paragrafo 13.

[63] Ibidem, paragrafi 23, 40, 42 e 49.

[64] Ibidem, paragrafo 37.

[65] Parere 04/2026, paragrafo 39.

Opportunità in materia di audit esterno

Tabella 8 | Valutazione complessiva

Far sì che la Corte abbia un chiaro mandato di audit di tutti gli strumenti dell'UE e che il quadro giuridico dei nuovi strumenti le consenta di sottoporre a audit la spesa dell'UE a tutti i livelli, fino a quello dei beneficiari e dei destinatari finali.	
Invitare la Corte a sottoporre ad audit tutti gli organismi creati mediante accordi al di fuori dell'ordinamento giuridico dell'UE al fine di attuare le politiche dell'UE, con una rappresentanza temporanea in seno al consiglio di amministrazione fino a quando le modifiche giuridiche non consentiranno un mandato di audit completo.	

Come rispondono le proposte della Commissione alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea

37 I quadri giuridici per gli strumenti proposti sostengono in larga misura l'ampio mandato della Corte di sottoporre ad audit tutte le entrate e le spese dell'UE e la sana gestione finanziaria delle politiche e dei programmi dell'UE[66]. Riferimenti espliciti nelle proposte di programma garantiscono che tutte le entità delegate, i partner attuatori e i destinatari rimangano soggetti a tali audit, rafforzando in tal modo la trasparenza e la rendicontabilità[67]. In molteplici strumenti, i riferimenti contenuti nei considerando ribadiscono l'obbligo, per tutti i destinatari, di concedere l'accesso e cooperare con la Corte dei conti europea, l'OLAF e l'EPPO, sostenendo in tal modo un controllo uniforme[68].

Aspetti da migliorare ulteriormente

38 Alcune proposte[69], come quella su Europa globale, non sanciscono esplicitamente i diritti di audit della Corte nel testo giuridico, basandoli invece sui considerando o su accordi di delega. Ciò crea incertezze per i diritti di audit della Corte, in particolare per gli organismi istituiti al di fuori del quadro giuridico dell'UE o per le nuove forme di sostegno finanziario che coinvolgono terzi, situazioni nelle quali l'accesso della Corte potrebbe essere limitato o

---

[66] Ad esempio, nel parere 01/2026, paragrafo 71, e nel parere 02/2026, paragrafo 52.

[67] Ad esempio, nel parere 08/2026, paragrafo 57.

[68] Ad esempio, nel parere 07/2026, paragrafo 88.

[69] Parere 07/2026 su Europa globale, paragrafi 88-89, e parere 06/2026 sul meccanismo unionale di protezione civile, paragrafo 42.

ritardato[70]. Da audit espletati in passato è emerso che le informazioni fornite da entità quali la BEI o le organizzazioni internazionali possono essere incomplete, frammentarie o ritardate, limitando in tal modo la capacità di valutare pienamente la legittimità, la regolarità e la performance[71]. Le disposizioni relative ai meccanismi di partecipazione provvisori, come la rappresentanza in seno agli organi direttivi per gli organismi che esulano dal quadro dell'UE, non sono sempre incluse e ciò lascia lacune nel controllo[72].

La presente analisi è stata adottata dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo, nella riunione del 22 ottobre 2026.

Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

[70] Parere 02/2026, paragrafi 54-56; parere 07/2026, paragrafo 90.

[71] Parere 02/2026, paragrafo 53; parere 07/2026, paragrafo 90.

[72] Parere 08/2026, paragrafo 58.

Allegato I Pareri della Corte dei conti europea sulle proposte legislative relative al QFP 2028-2034

Proposta legislativa	**Parere della Corte dei conti europea**
Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività, COM(2025) 555	Parere 01/2026
Proposta di regolamento che istituisce Orizzonte Europa, COM(2025) 543	Parere 02/2026
Proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, COM(2025) 571	Parere 03/2026
Proposta di decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, COM(2025) 574	Parere 04/2026
Proposta di regolamento che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune, COM(2025) 560	Parere 05/2026
Proposta di regolamento relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, COM(2025) 548	Parere 06/2026
Proposta di regolamento che istituisce Europa globale, COM(2025) 551	Parere 07/2026
Proposta di regolamento che istituisce il programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034, COM(2025) 590	Parere 08/2026
Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, COM(2025) 565	Parere 09/2026
Proposta di regolamento che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali, COM(2025) 545	Parere 10/2026
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034, COM(2025) 550	Parere 11/2026
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034, COM(2025) 549	Parere 12/2026

Proposta legislativa	Parere della Corte dei conti europea
	Bilancio dell'UE 2028-2034 – Secondo la Corte dei conti europea, i numerosi cambiamenti potrebbero non renderlo migliore

Allegato II Modelli di finanziamento dell'UE basati sui regolamenti proposti

Rubriche/Programmi principali	Finanziamento non collegato ai costi	Opzioni semplificate in materia di costi/di finanziamento	Rimborso dei costi effettivamente sostenuti
Rubrica 1 – "Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza"	**Modello consentito**	**Modello consentito**	**In casi specifici**
Piani NRP (dalla Commissione agli Stati membri)	*Principalmente per riforme*	*Principalmente per investimenti*	*Non applicabile*
Piani NRP (dagli Stati membri ai beneficiari)	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Metodo standard*
Strumento dell'UE	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*In casi specifici*
Rubrica 2 – "Competitività, prosperità e sicurezza"	**Modello consentito**	**Modello consentito**	**Modello consentito**
Orizzonte Europa	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Eccezionalmente*
Transizione pulita e decarbonizzazione industriale	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Eccezionalmente*
Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Eccezionalmente*
Erasmus+	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Eccezionalmente*
Meccanismo per collegare l'Europa	*Modello consentito*	*Modello consentito*	*Modello consentito*
Meccanismo unionale di protezione civile+	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Eccezionalmente*
AgoraEU	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Eccezionalmente*
Programma per il mercato unico e le dogane	*Metodo standard*	*Metodo standard*	*Eccezionalmente*
Rubrica 3 – "Europa globale"	***Modello consentito in casi specifici***	**Eccezionalmente**	**Metodo standard**
Rubrica 4 – "Amministrazione"	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Metodo standard**

Note: **Orizzonte Europa:** programma UE di finanziamento della ricerca e dell'innovazione; **Erasmus+:** programma dell'UE che sostiene l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa; **meccanismo per collegare l'Europa:** strumento dell'UE che offre sostegno finanziario per la creazione di infrastrutture sostenibili e interconnesse nei settori dell'energia, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; **meccanismo unionale di protezione civile+:** sistema volto a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali o causate dall'uomo; **AgoraEU:** programma dell'UE per sostenere la cultura, i media e la società civile; **Europa globale:** strategia di azione esterna dell'UE proposta per il 2028-2034.

Fonte: analisi della Corte sulle proposte della Commissione.

Glossario

Lemma	Definizione/Spiegazione
Accantonamento	Termine contabile che designa la migliore stima di una probabile passività futura, dalla scadenza o dall'ammontare incerti, che viene iscritta a bilancio.
Dispositivo per la ripresa e la resilienza	Dispositivo di sostegno finanziario dell'UE volto a mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 e a stimolare la ripresa, nonché a rispondere alle sfide di un futuro più verde e più digitale.
Flessibilità di bilancio	Meccanismo che consente alla Commissione di riassegnare stanziamenti tra programmi, ambiti di intervento o anni entro i massimali del QFP per rispondere all'evolvere delle priorità.
Fondo europeo per la competitività	Proposta di un fondo dell'UE che comprende un programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa.
Garanzia di bilancio	Impegno a ricorrere al bilancio dell'UE per compensare eventuali perdite subite in caso di inadempienza di un beneficiario in relazione a un prestito o a un investimento in capitale azionario.
Gestione concorrente	Modalità di esecuzione della spesa a valere sul bilancio dell'UE in cui la Commissione, a differenza di quanto avviene nella gestione diretta, delega l'esecuzione agli Stati membri, pur mantenendo la responsabilità finale.
Margine di manovra	Differenza tra le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell'UE e il massimale delle risorse proprie, che è un importo più alto entro il quale la Commissione è autorizzata a chiedere fondi agli Stati membri per soddisfare obblighi aggiuntivi come quelli derivanti dal debito dell'UE.
Massimale delle risorse proprie	Importo massimo delle risorse proprie che possono essere richieste agli Stati membri per coprire gli stanziamenti di pagamento annuali.
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza	Documento che definisce le riforme e gli investimenti previsti da uno Stato membro nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Quadro di performance	"Traguardi qualitativi" (*milestones*) e "traguardi quantitativi" (*targets*) definiti per una serie di indicatori per ciascun asse prioritario di un programma operativo (eccetto che per l'assistenza tecnica).
Quadro finanziario pluriennale	Piano di spesa dell'UE che fissa priorità (in base agli obiettivi strategici) e massimali di spesa, in genere per sette anni. Ponendo un limite a ciascuna categoria di spesa, costituisce la struttura entro la quale sono fissati i bilanci annuali dell'UE.
Regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza (il "Fondo europeo")	Regolamento, proposto per sostituire il regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2028-2034, che definisce norme comuni per molti fondi dell'UE che comportano assegnazioni nazionali a valere sul bilancio dell'UE, compresi i quattro Fondi della politica di coesione.

Lemma	Definizione/Spiegazione
Regolamento finanziario	Principale insieme di norme che disciplinano le modalità di compilazione e utilizzo del bilancio dell'UE, nonché i procedimenti associati, come il controllo interno, la rendicontazione, l'audit e il discarico.
Regolamento recante disposizioni comuni	Regolamento che stabilisce le norme applicabili a tutti i cinque Fondi strutturali e d'investimento europei.
Risorse proprie	Fondi utilizzati per finanziare il bilancio dell'UE, provenienti in gran parte dai contributi degli Stati membri.
Sana gestione finanziaria	Gestione delle risorse conforme ai princìpi di economia, efficienza ed efficacia.
Strumento di flessibilità	Fonte di finanziamento per voci di spesa chiaramente identificate che non possono essere finanziate senza superare i massimali di spesa del bilancio.
Strumento unico di margine	Strumento speciale dell'UE che consente di includere in bilancio stanziamenti di impegno e di pagamento utilizzando i margini disponibili degli esercizi precedenti o, come soluzione di ultima istanza, dell'esercizio in corso o di esercizi futuri.
Valore aggiunto UE	Valore aggiunto generato dall'azione dell'UE rispetto alla sola azione degli Stati membri.

Team della Corte dei conti europea

La presente analisi è stata adottata dalla Corte, presieduta da Tony Murphy, presidente. Il compito è stato diretto da Jan Gregor, Membro della Corte, coadiuvato da:
Werner Vlasselaer, capo di Gabinetto, e Radka Papoušková, attaché di Gabinetto;
Paul Sime, principal manager; Leonidas Tsonakas, capoincarico.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla decisione della Corte n. 6-2019 sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Nel caso un contenuto specifico permetta di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o includa lavori di terzi, occorre richiedere una autorizzazione aggiuntiva.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Foto di copertina: © Comugnero Silvana / stock.adobe.com.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-8673-6	ISSN 2811-8235	doi:10.2865/4742542	QJ-01-26-053-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-8674-3	ISSN 2811-8235	doi:10.2865/8393816	QJ-01-26-053-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, analisi 02/2026, “Opportunità per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 – seguito dato all’analisi 03/2025 della Corte dei conti europea”, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2026.

Le proposte della Commissione europea per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 costituiscono una sostanziale ridefinizione del bilancio dell'UE. Nella presente analisi si dà seguito alle opportunità individuate dalla Corte dei conti europea nell'analisi 03/2025 (pubblicata prima delle proposte) e si valuta la misura in cui dette opportunità sono state colte nelle proposte legislative della Commissione.

Partendo dai pareri da essa formulati su tali proposte legislative, la Corte valuta se il quadro proposto sia più funzionale a produrre risultati, promuovere la semplificazione, assicurare il rispetto dell'obbligo di render conto, aumentare la flessibilità, tutelare gli interessi finanziari dell'UE e sostenere la sana gestione finanziaria. Nel documento di analisi vengono individuati ambiti per i quali potrebbe esser necessario apportare ulteriori miglioramenti prima che venga finalizzato il pacchetto legislativo.

CURIA RATIONUM
CORTE DEI CONTI EUROPEA

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors